



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°102 del 23 Gennaio 2024

1.DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Si rimette in allegato la decisione n.0075/CFA-2023-2024 relativa al reclamo n.0073/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale aggiunto in data 14.12.2023 relativa al signor Garena Francesco.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 23 della società HAMMERS F.C. A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 200,00).

RECLAMO n.24 . e della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 250,00 con diffida).

I due reclami sono stati riuniti d'ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;

sentiti i rappresentanti delle Società reclamanti;

sentito l'arbitro a chiarimenti nella seduta del 3 gennaio 2024 alla presenza del rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

EVIDENZIATO

- dal rapporto di gara risulta che, al 30' del secondo tempo, a seguito di uno scontro fra due giocatori avversari, che il direttore di gara descrive come "diverbio fisico", benché ammetta essere avvenuto lontano dall'azione di gioco e fuori dal suo campo visivo, si accendeva una rissa in cui erano coinvolti tutti i giuocatori in campo, i componenti delle panchine e, successivamente, anche il pubblico che invadeva il campo;

- a quel punto il direttore di gara, ritenendo non esserci le condizioni di sicurezza per portare a termine l'incontro, ne decretava la fine anticipata;

- avverso il deliberato del giudice sportivo in epigrafe hanno proposto ricorso entrambe le Società, e precisamente:

- * la Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta sostenendo che nessuna rissa si era verificata e per l'effetto chiedendo la continuazione della gara o subordinatamente la sua ripetizione;
- * la Società Hammers F.C. A.S.D. sostenendo che, in realtà, i disordini si erano limitati ad un'aggressione del portiere della Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta Italia ai danni di un proprio giocatore, a seguito della quale entravano in campo cinque o sei sostenitori della squadra di casa ed uno solo della squadra ospite, e chiedendo che la punizione della perdita sportiva della gara fosse inflitta a carico della sola Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta, con annullamento o ridimensionamento di ogni sanzione a suo carico;

con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 90 del 05 Gennaio 2024, la Corte, ritenuto che i ricorsi proposti dalle Società presentavano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, ne disponeva la riunione;

CONSIDERATO

che le tesi difensive delle due Società sono state smentite dal direttore di gara, il quale, sentito a chiarimenti confermava il suo rapporto di gara, specificando che fra i giocatori delle due squadre, i tesserati presenti in panchina e una dozzina di spettatori entrati in campo, si verificava una vera e propria rissa ossia una generalizzata colluttazione che determinava l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente.

Rissa che si placava solo dopo che l'arbitro, nell'impossibilità di adottare sanzioni disciplinari data la concitazione del momento e ritenuto che non vi fossero le condizioni per riprendere il gioco, decretava anticipatamente la fine della gara.

RITENUTO

che si ravvedono, nella specie, tutti gli elementi per l'adozione da parte dell'arbitro del provvedimento di conclusione anticipata della gara.

Invero, ferma l'impossibilità del direttore di gara di assumere provvedimenti disciplinari a causa dei disordini in atto, sussistono, nella specie, gli elementi oggettivi per non dare corso alla prosecuzione della gara in presenza di condotte poste in essere dai tesserati e dell'ingresso di sostenitori in campo che prendevano parte alla colluttazione, con conseguente pericolo per l'incolumità dei partecipanti all'incontro.

Le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati, di cui si sono resi protagonisti i tesserati di entrambe le Società, alle quali, quindi, deve essere addebitata la responsabilità.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta;

rigetta il reclamo proposto dalla Società Hammers F.C. A.S.D.;

dispone incamerarsi i contributi versati da entrambe le Società per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 25 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 14.12.2023 (Inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025).

RECLAMO n. 30 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N° 45 del 02.01.2024 (punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Nuova Bulldog Vibo valevole per il Campionato Regionale Under 15 con il punteggio di 0 – 3).

I due reclami sono stati riuniti d'ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

- secondo quanto risulta dal rapporto di gara al 32° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della Società S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965 il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo i quali protestavano contro la decisione.

In quella circostanza, tutti i dirigenti della panchina entravano in campo per protestare e il Signor Artusa Gaetano - dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo - prima colpiva l'arbitro sul petto, spintonandolo violentemente e, successivamente, lo colpiva al viso con uno schiaffo, senza provocare conseguenze.

Dopo essere stato colpito dal Dirigente Sig. Artusa Gaetano, mentre faceva rientro nello spogliatoio, l'allenatore Sig. Blandino Fabio della Società Nuova Bulldog Vibo, rivolgeva all'indirizzo del direttore di gara espressioni offensive.

A questo punto, ritenuto che non sussistessero le condizioni per continuare la gara, il direttore di gara ne decretava la fine e riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio grazie all'intervento di un rappresentante delle forze dell'ordine che richiedeva l'intervento della polizia, prontamente sopraggiunta.

Con deliberato pubblicato nel C.U. n. 39 del 14.12.2023, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria comminava al Dirigente Accompagnatore Sig. Artusa Gaetano, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.12.2025.

Con deliberato pubblicato nel C.U. n. 45 del 2.1.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava alla Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo la punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Bulldog Vibo, valevole per il campionato Under 15 Regionale, con il punteggio di 0-3.

Avverso le decisioni proponeva distinti reclami la Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo sostenendo rispettivamente:

1.- l'ingiustizia della sanzione a carico del Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo, Sig. Artusa Gaetano, non essendo Egli stesso l'autore dell'atto di violenza nei confronti del direttore di gara, ma l'allenatore della squadra Sig. Gradia Maurizio, che per tale motivo era stato espulso, pur non avendo l'arbitro riportato il provvedimento nel rapporto di gara.

Chiedeva, quindi, annullarsi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.12.2025, applicata al Presidente della Società, Sig. Artusa Gaetano.

2.- l'assenza delle condizioni per far luogo alla sospensione della gara, non essendosi verificata alcuna situazione di pericolo per i partecipanti (arbitro, atleti, tecnici e dirigenti) e per il pubblico.

Chiedeva, quindi, che, previa riunioni dei due procedimenti, fosse annullata la decisione con cui il primo Giudice aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara e ne fosse disposta la ripetizione.

Preliminarmente, la Corte, ritenuta la sussistenza di profili di connessione fra i due ricorsi proposti dalla A.S.D. società Nuova Bulldog Vibo, ne dispone la riunione.

Nel merito:

1.- quanto alla sanzione a carico del Presidente Sig. Artusa Gaetano, osserva:

L'arbitro, di cui la Corte ha disposto l'audizione in presenza per essere sentito a chiarimenti, comparso nel corso dell'odierna seduta ha confermato il suo rapporto di gara nonché le dichiarazioni precedentemente rese con modalità telematiche, riconoscendo nel Dirigente Accompagnatore Sig. Artusa Gaetano il soggetto autore dell'aggressione ai suoi danni. In particolare, il direttore di gara non ha avuto alcuna esitazione nell'identificare nelle immagini fotografiche fornite dalla Società reclamante e che questa Corte ha sottoposto alla sua visione, l'aggressore nel Sig. Artusa Gaetano. Lo stesso direttore di gara ha ribadito i fatti accaduti, dichiarando che in occasione dei disordini non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, né nei confronti del Sig. Artusa, né nei confronti di altri tesserati, avendo la necessità di guadagnare gli spogliatori per sottrarsi all'accerchiamento dei giocatori e dei dirigenti della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo. Riferiva che, rientrato negli spogliatoi, grazie all'intervento del vice questore presente al campo, l'arbitro e lo stesso vice questore chiamavano le forze dell'ordine che intervenivano pochi minuti dopo, consentendo al direttore di gara di lasciare indenne il campo.

Riferiva, altresì, che al riparo nello spogliatoio vedeva sopraggiungere una ambulanza per prestare soccorso a qualcuno dei presenti, di cui ignorava l'identità.

Nella descritta situazione, stante la natura di prova privilegiata del rapporto arbitrale, confermato in ogni sua parte nel corso dell'odierna seduta, che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la prova testimoniale richiesta è superflua, mentre è inammissibile la richiesta di acquisizione delle immagini video.

Invero, l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che *"I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale"*.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti *"di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR"* per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola *"condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema"* per la Lega Pro e della LND (comma 6).

Infine, l'art. 62, comma 1, del C.G.S., stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli Organi di Giustizia Sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l'utilizzo dei filmati audiovisivi.

Risulta quindi che, il Legislatore Federale ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e - per così dire - "naturale" giudice della gara, ovvero l'Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva (cfr., ex multis,: Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 026/CSA/2022-2023; Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 056/CSA/2022-2023CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30), è unanime nello statuire l'inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria.

La Corte ritiene, in conclusione, che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento Sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti (nella specie confermati in sede di audizione personale del direttore di gara). La sanzione comminata dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati.

2.- quanto alla punizione sportiva della perdita della gara:

Si ravvedono, nella specie, tutti gli elementi per l'adozione da parte del direttore di gara del provvedimento di conclusione anticipata dell'incontro.

L'aggressione fisica subita dall'arbitro, l'atteggiamento minaccioso dei tesserati della Società reclamante, confermati in sede di audizione, nonché la dirimente circostanza che si è reso necessario l'intervento della forza pubblica a tutela dell'incolumità del direttore di gara, non ha consentito all'ufficiale di gara di continuare con serenità nella conduzione dell'incontro, essendo evidentemente alterate le sue condizioni psico-fisiche e mentali.

La sanzione della punizione sportiva della perdita della gara deve, quindi, essere confermata;

P.Q.M.

Rigetta i reclami riuniti e dispone incamerarsi i contributi versati per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 31 della Società A.S.D. ACADEMY COSTA DEGLI DEI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 dell'11.01.2024 (Squalifica allenatore Sig. ROMBOLÀ Michele per SEI gare effettive)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, al 44^o minuto del secondo tempo della gara Real Mileto – Academy Costa Degli Dei del 03.01.2024, l'allenatore della società A.S.D. Academy Costa Degli Dei Sig. Rombolà Michele, a seguito del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara, protestando con veemenza e, benché invitato ad abbandonare il terreno di gioco, seguitava a mantenere lo stesso comportamento rivolgendo all'arbitro frasi offensive e irrispettose; ciò causava una momentanea interruzione della gara di circa 3 minuti;

che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione all'entità dei fatti accertati poiché, pur volendo considerare la precedente sanzione (peraltro subita successivamente alle condotte oggetto del presente procedimento), deve escludersi la condotta minacciosa;

P.Q.M.

riduce la sanzione a carico dell'allenatore Sig. ROMBOLÀ Michele a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0075/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0073/CFA/2023-2024

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0073/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 14.12.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 116 dell'11.12.2023;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza dell'11.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l'avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; nessuno è comparso per il sig. Francesco Garenna.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l'atto che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa il Procuratore federale ha deferito avanti al Tribunale federale nazionale- Sezione disciplinare il sig. Francesco Garenna, all'epoca dei fatti associato A.I.A., con la qualifica di Arbitro effettivo, appartenente alla Sezione A.I.A. di Cosenza, per rispondere della violazione dell'art. 42 commi 1, 2, 3, lett. a), b) e c) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice etico e di comportamento AIA, per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, A.B. Francesco Scarcelli, con la seguente dichiarazione trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio WhatsApp mediante utenza telefonica: "Non perdi occasione per essere un grandissimo cretino; invece di chiamarmi, e di dirmi "senti paga la quota sezionale così da settembre ricominci ad arbitrare", non mi hai neanche chiamato, perché a te non te ne frega niente delle persone; a te ti interessa solo dei tuoi amici, punto e basta; che perdi un ragazzo, e che un ragazzo esce dall'AIA, a te non te ne frega un.... (omissis), sei stato per l'ennesima volta un grandissimo cretino, speriamo di non rivederci mai più".

Nel corso del procedimento la Procura ha chiesto l'irrogazione al deferito della sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Con la decisione impugnata l'adito Tribunale nazionale ha però declinato la propria competenza, ritenendo la controversia devoluta al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria.

La decisione è stata impugnata con l'atto di reclamo all'esame dalla Procura federale la quale ne ha chiesto l'integrale riforma, con rinvio al Tribunale nazionale.

Il sig. Garenna Francesco non si è costituito e non ha svolto attività difensiva.

All'udienza dell'11 gennaio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.

Con la decisione impugnata il Tribunale nazionale ha affrontato il problema interpretativo derivante dalla antinomia rilevabile tra l'art. 62 del nuovo regolamento AIA emanato dalla Federazione il 23 dicembre 2022 con C.U. 97/A (il quale prevede l'assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale) e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale nazionale e Tribunale territoriale, a seconda se l'attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Il Tribunale, confermando il proprio pregresso orientamento giurisprudenziale, ha al riguardo ritenuto di ribadire la prevalenza delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva, per un duplice ordine di motivi.

Da un lato – secondo il Tribunale – il criterio di gerarchia delle fonti porterebbe a privilegiare il Codice di giustizia sportiva come fonte di rango superiore al Regolamento AIA; dall'altro, ai sensi dell'art. 33 comma 7 dello Statuto federale, solo il Codice sarebbe fonte idonea a disegnare le competenze dei vari organi in cui si articola il sistema di giustizia federale.

L'impostazione ermeneutica seguita dal Tribunale non può essere condivisa, per le ragioni di ordine sistematico enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte federale con la decisione n. 0009/CFA/2023-2024, pubblicata il 17.7.2023, (e poi a più riprese ribadite dall'Organo nomofilattico in particolare nelle decisioni nn. 46, 47 e 48 tutte pubblicate in data 17/10/2023 nonché nella decisione n. 68 del 22/12/2023) alle quali il Collegio presta convinta adesione.

In primo luogo infatti, come ben evidenziato nella citata decisione n. 9 del 17/7/2023, “accedendo all'opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l'antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all'adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell'art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. (dec. citata).

In secondo luogo deve comunque rilevarsi che anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti gli esiti ermeneutici non cambierebbero.

Come infatti altresì evidenziato dalle citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, “per individuare tale gerarchia delle fonti nell'ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all'art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d'appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”. Appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell'assegnare “all'AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale. (ibidem).

Dalle considerazioni ora svolte discende che erroneamente il Tribunale nazionale si è dichiarato incompetente a giudicare la controversia all'esame e che pertanto la decisione impugnata va, sul punto, integralmente riformata.

Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio enunciate dall'art. 106 C.G.S. con disposizioni non suscettibili di interpretazione estensiva.

Come enunciato nelle premesse, la Procura federale addebita al sig. Francesco Garenna la violazione dell'art. 42 commi 1, 2, 3, lett. a), b) e c) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice etico e di comportamento AIA, per avere lo stesso



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

leso l'onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, Arbitro benemerito Francesco Scarcelli, con la dichiarazione (trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio WhatsApp mediante utenza telefonica) riportata nelle premesse.

Come risulta dagli atti del procedimento il comportamento materiale oggetto del deferimento è documentalmente provato in quanto la Procura ha acquisito e depositato il file audio (la cui autenticità non è stata in alcun modo disconosciuta dall'interessato) contenente le espressioni ingiuriose di cui sopra, evidentemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro dell'A.B. Francesco Scarcelli, Presidente della Sezione AIA di Cosenza.

Sul piano applicativo, a giudizio di questa Corte, la sanzione di quattro mesi di sospensione, richiesta dalla Procura in riferimento alla accertata violazione, non è però adeguata in quanto – sotto un primo profilo - non tiene conto della gravità dell'illecito commesso e documentalmente provato, e quindi non esprime la giusta portata di effettività e afflittività.

Soprattutto – in una più ampia prospettiva - una sanzione di così modesta entità non sembra tenere conto - a giudizio di questa Corte - del rilievo che la figura arbitrale riveste nell'ordinamento federale.

Come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. per tutte Corti federali SS.UU. n. 69 del 27/12/2023).

Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l'ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irraguardosi e aggressivi (o peggio violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità.

E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l'importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un contegno consono al ruolo rivestito e un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi.

Nel caso all'esame, invece, il deferito ha violato tutte le norme che espressamente impongono ad ogni associato AIA di mantenere un contegno rispettoso e pacato, oltre che nei confronti dei terzi esterni all'Associazione, anche nei confronti di tutti i colleghi e quindi a maggior ragione nei confronti del proprio Presidente di sezione.

Non risultando dagli atti alcuna specifica circostanza attenuante o esimente, a giudizio di questa Corte tale comportamento va pertanto ragionevolmente sanzionato, pur tenendo conto del limitato rilievo pubblico della vicenda, con la sospensione per mesi otto, e dunque con sanzione pari al doppio di quella originariamente richiesta dalla Procura reclamante.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Garenna la sanzione della sospensione di mesi 8 (otto).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce